

**ACCORDO QUADRO MONOFORNITORE SENZA SUCCESSIVO
CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E SERVIZI
CONNESSI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI DELLE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA
4-2021) – GARA SIMOG N. 8016511**

Lotto 2 – ASL TO3- CIG 8593074CFB

Lotto 5 – ASL BI – ASL NO CIG 8593095E4F

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del procuratore speciale, dott.ssa Patrizia GAMERRO dirigente responsabile della Direzione Appalti (nel seguito per brevità anche “***S.C.R. – Piemonte S.p.A.***”)

E

Medicair Italia S.r.l., sede legale in Pogliano Milanese (MI), Via Torquato Tasso, 29, capitale sociale Euro 90.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05912670964, REA MI – 1858227, P. IVA 05912670964, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Amministratore delegato e e legale rappresentante *pro tempore* dott. Filippo MOSCATELLI, giusta poteri allo stesso conferiti con verbale dle Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2020, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo

oltre alla stessa la mandante ***Nippon Gases Pharma S.r.l.*** con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi, 19, capitale sociale Euro 20.108.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08418370964, REA MI – 2024608, P. IVA 08418370964, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Eduina MARINO ,giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Dott. Marco AVAGLIANO in Cornaredo (MI) repertorio n. 16197;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente al presente Accordo Quadro, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire al presente Accordo Quadro;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 24 del 27 gennaio 2021, ha indetto una procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “gara regionale centralizzata per l’affidamento di un servizio di ossigenoterapia domiciliare e servizi connessi per la gestione dei pazienti delle aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 4-2021)”, per un importo presunto massimo complessivo dell’appalto pari ad Euro 213.635.646,89

oltre I.V.A, di cui € 131.291.503,14 relativi alla durata del servizio di 48 (quarantotto) mesi, € 65.875.315,95 relativi all'opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ed € 16.468.828,75 relativi all'opzione di proroga ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero), suddiviso in 8 lotti da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con Determinazione del Direttore Appalti *ad interim* n. 196 del 9 dicembre 2021, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei Lotti 2 e 5 al raggruppamento temporaneo di imprese costituendo tra Medicaire Italia S.r.l. (mandataria) e Nippon gases Pharma S.r.l. (mandante);

e) il Fornitore aggiudicatario del presente Accordo Quadro ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dello stesso, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive relative rispettivamente al lotto 2 per un importo di euro 672.102,18, polizza fidejussoria n. 1834729 rilasciata da ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e al lotto 5 per un importo di euro 785.692,77, polizza fidejussoria n. 1834727 rilasciata da ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo

	Quadro le condizioni generali del contratto concluso dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro,	
	ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A., Capitolato Tecnico ed allegati, Offerta del Fornitore, Cauzione	
	definitiva, coperture assicurative.	
	ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di un servizio di	
	ossigenoterapia domiciliare e servizi connessi per la gestione dei pazienti	
	delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui ai lotti	
	territoriali aventi ad oggetto:	
	Lotto 2 - ASL TO3,	
	Lotto 5 – ASL BI e ASL NO.	
	2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, a prestare i servizi di che trattasi nella misura richiesta dalle	
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi, sino alla concorrenza	
	dell'importo massimo contrattuale pari a:	
		Pagina 4 di 27

Lotto 2- euro 17.393.439,50

Lotto 5 - euro 20.458.462,71.

3. Gli importi massimi come definiti nel Disciplinare di gara esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata dei Servizi. Pertanto, nel limite dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà prestare i Servizi oggetto del presente Atto alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo.

4. I predetti Servizi, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi.

5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano Il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1.L'Accordo Quadro avrà durata pari a 48 (quarantotto) mesi, a decorrere a decorrere dal **1° gennaio 2022** (data di decorrenza dell'esecuzione anticipata del servizio), con effetto ricognitivo delle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2022 fino alla data della sottoscrizione del presente accordo, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi. Essa potrà essere rinnovata, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'Accordo Quadro originaria, per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi.

2.Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3.Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, l'Accordo Quadro stipulato potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4.S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere

Ordinativi.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo

Quadro a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo/Contratto Attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo/Contratto Attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito indicate.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell'Offerta Economica e riportati *sub* allegato 1-2-3 al presente atto.

2. I prezzi indicati nell'Offerta economica rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

4. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

5. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto

o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

6. Le prestazioni commissionate saranno fatturate a cadenza mensile in base all'offerta presentata. Si precisa che l'offerta dovrà prevedere la voce di costo dei gas medicinali forniti, scorporata da quella di ogni altra voce di cui l'offerta si compone, ai sensi delle disposizioni del comma 578 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che così recita: *“Nell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata. Conseguentemente la fattura elettronica dovrà riportare analogamente il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio con evidenze separate”*.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

8. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche

dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

9. Trattandosi di Contratto avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

10. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione all' presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

11. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni Contraenti all'atto di adesione delle medesime all'Accordo Quadro.

12. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto all'art. 10 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione fino alla risoluzione delle problematiche con quanto, ai sensi della normativa vigente, viene richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

13. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire

Aziende pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del servizio.

14. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

15. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 9 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

16. Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di fornitura di competenza da ciascuna effettuata ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva).

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'avvio dell'Accordo Quadro, è facoltà dell'Appaltatore o di SCR Piemonte S.p.a., tramite il responsabile del procedimento, di chiedere una revisione dei prezzi.

2. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai 12 (dodici) mesi precedenti il mese della richiesta.

3. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni

affinchè possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

4. L'adeguamento diverrà operativo a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dal Responsabile del Procedimento.

5. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

6. Qualora l'istanza sia inoltrata da SCR Piemonte S.p.a. a mezzo del Responsabile del Procedimento e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'Appaltatore non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1467 c.c., con preavviso di 15 (quindici) giorni solari, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

ART. 8 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato al par. 14 del Capitolato Tecnico.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della

reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato al par. 14 del Capitolato Tecnico.

**ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A. secondo le modalità indicate al par. 15 del Capitolato Tecnico.

2. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato; in tal caso l'Amministrazione Contraente e SCR Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui al Capitolato tecnico sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o SCR Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nell'Il presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, SCR Piemonte S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro e

nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione dell'Accordo Quadro, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa di primaria Compagnia stipulata a norma di legge che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni a terzi a qualsiasi titolo nel luogo dove viene erogata la prestazione, con massimale unico non inferiore, per ciascun lotto di gara, a € 5.000.000,00, per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data dell'Accordo Quadro per tutta la durata della stessa ed eventuale proroga e dei Contratti attuativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si

tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del successivo Articolo 11.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il

termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa

richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

Mandataria:

Attività di supporto logistico ivi inclusa la consegna, ritiro, installazione dei dispositivi e attività accessorie;

Mandante

Attività di supporto logistico ivi inclusa la consegna, ritiro, installazione dei dispositivi, formazione e attività accessorie

Parte dei servizi di telemonitoraggio, helpdesk e cloud (rif.to art 9 del csa)

Parte dei servizi di personalizzazione piattaforma e interfacciamento con i sistemi della pa

Parte dei servizi di call center

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo

complessivo del contratto.

**ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e l'Accordo Quadro.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sig.ra Laura DOMINICI, relativamente al lotto 2 ed il dott. Claudio FERRARIO relativamente al lotto 5, Responsabili del servizio, nominati dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101

del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui all presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore dell'Accordo Quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinato di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con Il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

4. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi per la gestione dell'Accordo Quadro medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa,

per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

6. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

7. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

8. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it – pec presidenza@cert.piemonte.it;

9. Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

10. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 20 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dal presente Accordo Quadro, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19; 20 e 21

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegato 1 - Listino prezzi unitari

LOTTE 2 e 5		IMPORTI UNITARI	
OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE OSSIGENO LIQUIDO (LOX)	OSSIGENO LIQUIDO COSTO/M3	CANONE SERVIZIO €/die/paziente	
	€ 1,15000	€ 1,92000	
OSSIGENOTERAPIA MEDIANTE CONCENTRATORI DI OSSIGENO (COX)	CANONE CONCENTR. FISSO €/die/paziente	CANONE CONCENTR. TRASPORT ABILI €/die/paziente	CANONE CONCENTR. PORTATILI €/die/paziente
	€ 1,96000	€ 3,92000	€ 3,92000
	COSTO/M3		
	€ 6,15000		
MAGGIORAZIONI SUL CANONE DI SERVIZIO	PER RICHIESTE SECONDA UNITA' BASE OLTRE 15 % ASSISTITI IN LOX		€ 1,80000
	PER RICHIESTE ACCESSORI OLTRE 15 % ASSISTITI IN LOX		€ 1,80000

Umidificatori (gorgogliatori)				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
OS/17-6	Umidificatore per ossigenoterapia a bottiglia monouso con attacco a vite 9/16" mod. OS/17-6	Fiab S.p.A.	7,88 €	5,12 €
OS/3GAS	Umidificatore per ossigenoterapia mod. OS/3GAS	Fiab S.p.A.	5,63 €	3,66 €
E7600	Umidificatore a bolle mod. E7600	Salter Labs	7,73 €	5,02 €
E7900	Umidificatore a bolle mod. E7900 per alti flussi	Salter Labs	17,78 €	11,55 €
Cannule nasali				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
OS/12AS	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12AS – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 1,6 mt	Fiab S.p.A.	1,80 €	1,17 €
OS/12ATS	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12ATS – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 5 mt	Fiab S.p.A.	3,00 €	1,95 €
OS/12AVS	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12AVS – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 10 mt	Fiab S.p.A.	4,88 €	3,17 €
OS/12AL	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12AL – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 2 mt	Fiab S.p.A.	2,63 €	1,71 €
OS/12ATL	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12ATL – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 4,5 mt	Fiab S.p.A.	4,88 €	3,17 €
OS/12AVL	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12AVL – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 10 mt	Fiab S.p.A.	5,63 €	3,66 €
OS/15M	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/15M – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 1,5 mt	Fiab S.p.A.	4,13 €	2,68 €
OS/12A	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12A – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 1,6 mt	Fiab S.p.A.	4,13 €	2,68 €
OS/12AXT	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12AXT – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 2,5 mt	Fiab S.p.A.	4,50 €	2,93 €
OS/12AT	Cannula nasale per ossigenoterapia mod. OS/12AT – lunghezza tubo di raccordo all'ossigeno 5 mt	Fiab S.p.A.	4,88 €	3,17 €
1161020	Cannula nasale per adulti Satin mod. 1161020 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1161021	Cannula nasale per adulti Satin mod. 1161021 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165003	Cannula nasale per adulti mod. 1165003 – lunghezza del tubo 5 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165020	Cannula nasale per adulti Satin mod. 1165020 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165021	Cannula nasale per adulti Satin mod. 1165021 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165011	Cannula nasale adulti a doppio lume con tubo mod. 1165011 – lunghezza del tubo 1,25 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165012	Cannula nasale adulti a doppio lume con tubo mod. 1165012 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165013	Cannula nasale adulti a doppio lume con tubo mod. 1165013 – lunghezza del tubo 2,5 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1160000-1160001-160002	Cannula nasale mod. 1160000 (prematuri) / 1160001 (neonatale) / 1160002 (infant) – lunghezza del tubo 2,1 mt (per tutti i codici indicati)	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1161	Cannula nasale adulti dritta mod. 1161 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1161004	Cannula nasale adulti dritta mod. 1161004 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1162	Cannula nasale adulti dritta mod. 1162 – lunghezza del tubo 5 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1163	Cannula pediatrica curva mod. 1163 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1164	Cannula neonatale curva mod. 1164 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165	Cannula adulti curva mod. 1165 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1165002	Cannula adulti curva mod. 1165002 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1166	Cannula adulti svasata mod. 1166 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1167	Cannula adulti svasata curva mod. 1167 – lunghezza del tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1168	Cannula adulti svasata curva mod. 1168 – lunghezza del tubo 0,5 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
1169	Cannula nasale adulti dritta mod. 1169 – lunghezza del tubo 0,5 mt	Intersurgical Ltd	4,88 €	3,17 €
41820-41826-41828	Cannula nasale Softech mod. 41820 (adulti) / 41826 (pediatrica) / 41828 (neonatale) – lunghezza del tubo 2,1 mt (per tutti i codici indicati)	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €
1103	Occhiali per ossigenoterapia adulti con beccuccio nasale non svasato mod. 1103 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €
1104	Occhiali per ossigenoterapia adulti con beccuccio nasale svasato mod. 1104 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €

Cannule nasali				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
1103P	Occhiali per ossigenoterapia adulti con beccuccio nasale non svasato mod. 1103P – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €
1104P	Occhiali per ossigenoterapia adulti con beccuccio nasale svasato mod. 1104P – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €
41110	Occhiali per ossigenoterapia adulti mod. 41110 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €
1610-7-50	Occhiali per ossigenoterapia prematuri mod. 1610-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1611-7-50	Occhiali per ossigenoterapia neonatali mod. 1611-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1601-4-50/1601-7-50	Occhiali per ossigenoterapia infanti mod. 1601-4-50/1601-7-50 – lunghezza tubo 1,21/2,1/2,1 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1662-0-50	Occhiali per ossigenoterapia pediatrica mod. 1662-0-50 – senza tubo	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1602-4-50/1602-7-50	Occhiali per ossigenoterapia pediatrica mod. 1602-4-50/1602-7-50 – lunghezza tubo 1,21/2,1 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1602TG-7-50	Occhiali per ossigenoterapia pediatrica mod. 1602TG-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt con connettore a vite	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1602TLC-7-25	Occhiali per ossigenoterapia pediatrica mod. 1602TLC-7-25 – lunghezza tubo 2,1 mt con protezione orecchie	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1601Q-7-50	Occhiali per ossigenoterapia infanti mod. 1601Q-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt misura XL	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
4824-4-4-25/4827-7-7-25	Occhiali per ossigenoterapia pediatrici a richiesta mod. 4824-4-4-25/4827-7-7-25 – lunghezza tubo 1,21/2,1 mt a richiesta	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
16SOFT-4-50/16SOFT-7-50/16SOFT-14-50/16SOFT-25-25	Cannula nasale adulti mod. 16SOFT-4-50 / 16SOFT-7-50 / 16SOFT-14-50 / 16SOFT-25-25 Salter Labs – lunghezza 1,21 mt / 2,13 mt / 4,26 mt / 7,62 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
16SOFT-HF-7-50/16SOFT-HF-14-50/16SOFT-HF-25-25	Cannula nasale adulti alti flussi mod. 16SOFT-HF-7-50 // 16SOFT-HF-14-50 // 16SOFT-HF-25-25 – lunghezza 2,13 mt / 4,26 mt / 7,62 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1600-1-50 / 1600-4-50 / 1600-7-50 / 1600-9-50 / 1600-10-50 / 1600-12-50 / 1600-13-50 / 1600-14-50 / 1600-15-50 / 1600-16-50 / 1600-20-25 / 1600-21-25 / 1600-24-25 / 1600-25-25 / 1600-30-20 / 1600-35-20 / 1600-40-20 / 1600-50-20	Cannula nasale adulti antischiaffamento mod. 1600-1-50 // 1600-4-50 // 1600-7-50 // 1600-9-50 // 1600-10-50 // 1600-12-50 // 1600-13-50 // 1600-14-50 // 1600-15-50 // 1600-16-50 // 1600-20-25 // 1600-21-25 // 1600-24-25 // 1600-25-25 // 1600-30-20 // 1600-35-20 // 1600-40-20 // 1600-50-20 – lunghezza 0,30 mt / 1,21 mt / 2,1 mt / 2,74 mt / 3 m / 3,65 mt / 3,96 mt / 4,26 mt / 4,57 mt / 4,87 mt / 6,01 mt / 6,4 mt / 7,31 mt / 7,62 mt / 9,14 mt / 10,66 mt / 12,19 mt / 15,24 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1650-4-50 / 1650-7-50 / 1650-10-50 / 1650-14-50 / 1650-25-25 / 1650-50-20	Cannula nasale adulti ad anima liscia mod. 1650-4-50 // 1650-7-50 // 1650-10-50 // 1650-14-50 // 1650-25-25 // 1650-50-20 Salter Labs - Adulti – lunghezza 1,21 mt – 2,13 mt - 3 mt – 4,26 mt – 7,62 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1600-HF-4-25 / 1600-HF-7-25 / 1600-HF-14-25 / 1600-HF-25-10 / 1600-HF-50-10	Cannula nasale adulti ad alto flusso mod. 1600-HF-4-25 // 1600-HF-7-25 // 1600-HF-14-25 // 1600-HF-25-10 // 1600-HF-50-10 – lunghezza 1,21 mt / 2,13 mt / 4,26 mt / 7,62 mt / 15,24 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1057-0-50	Cannula nasale adulti mod. 1057-0-50 Salter Labs – Unica – senza tubo	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1053-7-50 / 1063-16-50	Cannula nasale adulti antischiaffamento mod. 1053-7-50 // 1063-16-50 Salter Labs – lunghezza 2,13 mt // 4,26 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1056-7-50 / 1068-16-50	Cannula nasale adulti ad anima liscia mod. 1056-7-50 // 1068-16-50 – lunghezza 2,13 mt // 4,26 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1600TLC-4-25 / 1600TLC-7-25/ 1600TLC-14-25/1600TLC-15-25 / 1600TLC-21-25 / 1600TLC-25-25	Cannula nasale adulti con prot. orecchie mod. 1600TLC-4-25 // 1600TLC-7-25 // 1600TLC-14-25 // 1600TLC-15-25 // 1600TLC-21-25 // 1600TLC-25-25 – lunghezza 1,21 mt / 2,13 mt / 4,26 mt / 4,57 mt / 6,4 mt / 7,62 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1616TLC-7-25	Cannula nasale adulti antischiaffamento con prot. orecchie mod. 1616TLC-7-25 – lunghezza 2,13 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1600QTLC-7-25	Cannula nasale adulti antischiaffamento con prot. orecchie mod. 1600QTLC-7-25 – lunghezza 2,13 mt – XL	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1616-1-50 / 1616-4-50 / 1616-7-50	Cannula nasale adulti antischiaffamento a basso flusso mod. 1616-1-50 // 1616-4-50 // 1616-7-50 – lunghezza 0,30 mt / 1,21 mt / 2,1 mt	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
1606Q-0-50 / 1600Q-4-50 / 1600Q-7-50	Cannula nasale adulti XL mod. 1606Q-0-50 (senza tubo) // 1600Q-4-50 (lunghezza tubo 1,21 mt) // 1600Q-7-50 (lunghezza tubo 2,13 mt)	Salter Labs	4,88 €	3,17 €
304MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 304MM Sof-Touch, punta curva, tubo std. – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
305MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 305MM Sof-Touch, punta curva, adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €

Cannule nasali				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
318MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 318MM Sof-Touch, punta curva, tubo antingnocchiamento – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
3318MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 3318MM Sof-Touch, punta curva, tubo antingnocchiamento, connettore universale Unomedical – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
319MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 319MM Sof-Touch, punta curva, tubo antingnocchiamento – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
326MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 326MM Sof-Touch, punta curva, tubo antingnocchiamento – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
328MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 328MM Sof-Touch, punta curva, tubo antingnocchiamento – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
331MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 331MM Sof-Touch, punta curva, tubo std. – pediatrica	Unomedical	4,88 €	3,17 €
332MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 332MM Sof-Touch, punta curva, tubo antingnocchiamento Unomedical – pediatrico	Unomedical	4,88 €	3,17 €
3336MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 3336MM Sof-Touch, punta retta, tubo st. connettore universale – neonatale	Unomedical	4,88 €	3,17 €
3337MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 3337MM Sof-Touch, punta retta, tubo antingnocchiamento, connettore universale – neonatale	Unomedical	4,88 €	3,17 €
3338MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 3338MM Sof-Touch, punta retta, tubo antingnocchiamento, connettore universale – prematuri	Unomedical	4,88 €	3,17 €
302MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 302MM Standard, punta retta, tubo std. – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
302MM/302-14MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 302MM / 302-14MM Standard, punta retta, tubo antingnocchiamento – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
308MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 308MM Standard, punta curva svasata, tubo std. – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
310MM	Cannula nasale per ossigenoterapia (occhiali) mod. 310MM Standard, punta dritta svasata, tubo std – adulti	Unomedical	4,88 €	3,17 €
71269 (cod. 251/5030) - 173483/R (cod. 251/5029) - 173155/R (cod. 251/5434) - 173159/R (cod. 251/5492) - 173167/R (cod. 251/5592) - 173153/R (cod. 251/30548) - 173162/R (cod. 251/5544) - 173163/R (cod. 251/5571) - 251/5030 – 251/5029 – 251/5434 – 251/5492 – 251/5592 – 251/30548 – 251/5544 – 251/5571	Cannula nasale per ossigenoterapia per pazienti adulti, pediatrici e neonati Mod. 71269 (cod. 251/5030) // 173483/R (cod. 251/5029) // 173155/R (cod. 251/5434) // 173159/R (cod. 251/5492) // 173167/R (cod. 251/5592) // 173153/R (cod. 251/30548) // 173162/R (cod. 251/5544) // 173163/R (cod. 251/5571) // 251/5030 – 251/5029 – 251/5434 – 251/5492 – 251/5592 – 251/30548 – 251/5544 – 251/5571 Mallinckrodt Dar S.r.l.	Covidien LLC	7,50 €	4,88 €
251/5030 – 251/5029 – 251/5434 – 251/5492 – 251/5592 – 251/30548	Adulti: cod. 251/5030 (tubo 2 mt) – cod. 251/5029 (tubo 2 mt) – cod. 251/5434 (tubo 3 mt) – cod. 251/5492 (tubo 5 mt) – cod. 251/5592 (tubo 10 mt) – cod. 251/30548 (tubo 10 mt)	Covidien LLC	1,88 €	1,22 €
251/5544	Neonatale: cod. 251/5544	Covidien LLC	26,55 €	17,26 €
251/5571	Infant: cod. 251/5571 (tubo da 2 mt)	Covidien LLC	28,88 €	18,77 €

Maschere				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
OS/50 - OS/50P	Maschera per ossigenoterapia ad alta concentrazione mod. OS/50 (adulti) – OS/50P (pediatrica) – lunghezza prolunga 2,1 mt (per entrambi i codici sopra indicati)	Fiab S.p.A.	5,63 €	3,66 €
OS/100 - OS/100P	Maschera per ossigenoterapia a concentrazione media mod. OS/100 (adulti) – OS/100P (pediatrica) – lunghezza tubo di connessione 2,1 mt (per entrambi i codici sopra indicati)	Fiab S.p.A.	4,13 €	2,68 €
OS/110 - OS/110P	Maschera per pazienti tracheostomizzati mod. OS/110 (adulti) – OS/110P (pediatrica) – lunghezza tubo di connessione 45 mm (per entrambi i codici sopra indicati)	Fiab S.p.A.	7,13 €	4,63 €
OS/60K - OS/70K	Maschera per ossigenoterapia a concentrazione variabile con sistema Venturi ed adattatori per la variazione della concentrazione di ossigeno mod. OS/60K (adulti) – OS/70K (pediatrica) – lunghezza prolunga 2,1 mt (per entrambi i codici sopra indicati)	Fiab S.p.A.	9,00 €	5,85 €
OS/62K - OS/72K	Maschera per ossigenoterapia a concentrazione variabile con sistema Venturi ed unico regolatore variabile della concentrazione di ossigeno mod. OS/62K (adulti) – OS/72K (pediatrica) – lunghezza prolunga 2,1 mt (per entrambi i codici sopra indicati)	Fiab S.p.A.	9,00 €	5,85 €
1105 - 1115 - 1105003	Maschera per ossigenoterapia con tubo mod. 1105/1115/1105003 – lunghezza tubo 1,8 mt (cod. 1105 e 1115) / 2,1 mt (cod. 1105003)	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1137 - 138015	Kit Silente con Eco Mask mod. 1137 (Adulti) / 138015 (Pediatrica) – lunghezza tubo 1,8 mt (per entrambi i codici sopra indicati)	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1140 - 1190 - 1104 - 1106 - 1116 - 1104001	Maschera per ossigenoterapia mod. 1140/1190/1104/1106/1116/1104001 – pediatrica senza clip nasale (cod. 1140) – Pediatrica con clip nasale (cod. 1190) – Adulti senza clip nasale (cod. 1104) – Adulti con doppio elastico per fissaggio alle orecchie, senza clip nasale (cod. 1104001) – Small senza clip nasale (cod. 1106) – Adulti con clip nasale (cod. 1116)	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1135000 - 1135010 - 1135015 - 1196015	Eco Oxygen Mask mod. 1135000/1135010/1135015/1196015 – Adulti (cod. 1135000 – 1135010 – 1135015) – Pediatrica (cod. 1196015) – Lunghezza tubo 2,1 mt (per tutti i codici sopra indicati)	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1136000 - 1190015	Eco Oxygen Mask mod. 1136000 (Adulti) / 1190015 (Pediatrica)	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1136015	Maschera ossigeno Ecolite a media concentrazione adulti mod. 1136015	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1181015	Maschera ossigeno Ecolite ad alta concentrazione adulti mod. 1181015 – lunghezza tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1107085	Kit Venturi con Ecolite Mask mod. 1107085 – lunghezza tubo 1,8 mt	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1117005	Kit maschera Venturi adulti mod. 1117005 – lunghezza tubo 1,8 mt antischiacciamento	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1107004	Kit Venturi con maschera pediatrica mod. 1107004 – lunghezza tubo 1,8 mt antischiacciamento	Intersurgical Ltd	13,50 €	8,78 €
1118005	Kit maschera Venturi pediatrica mod. 1118005 – lunghezza tubo 1,8 mt antischiacciamento	Intersurgical Ltd	13,50 €	8,78 €
1102 - 1102002 - 1002	Maschera Oxygen Mask ad alta concentrazione adulti mod. 1102 / 1102002 / 1002 – lunghezza tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	9,00 €	5,85 €
1192	Maschera Oxygen Mask ad alta concentrazione pediatrica mod. 1192 – lunghezza tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	11,25 €	7,31 €
1146	Maschera pediatrica per ossigenoterapia con tubo mod. 1146 – lunghezza tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	12,00 €	7,80 €
1041	Maschera See-Thru allungata per ossigeno, media concentrazione, adulti, con tubo per O2 mod. 1041 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento	Teleflex Medical	6,38 €	4,14 €
1041P	Maschera allungata per ossigeno, media concentrazione, adulti, con tubo per O2 mod. 1041P – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento	Teleflex Medical	4,88 €	3,17 €
1049	Maschera See-Thru allungata per ossigeno, media concentrazione, adulti, senza tubo mod. 1049 Teleflex Medical	Teleflex Medical	6,38 €	4,14 €
41040	Maschera See-Thru per ossigeno, media concentrazione, adulti, con tubo per O2 mod. 41040 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento	Teleflex Medical	14,85 €	9,65 €
41007	Maschera See-Thru allungata per ossigeno, alta concentrazione, adulti, con tubo per O2 mod. 41007 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
1059	Maschera Non-Rebreathing per ossigeno, alta concentrazione, adulti, con tubo per O2 e valvola unidirezionale mod. 1059 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione a stella anti-inghiottimento	Teleflex Medical	19,50 €	12,68 €
41058	Maschera Non-Rebreathing per ossigeno, alta concentrazione, pediatrica, con tubo per O2 e valvola unidirezionale mod. 41058 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione a stella anti-inghiottimento	Teleflex Medical	12,75 €	8,29 €

Maschere				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
41060	Maschera Non-Rebreathing per ossigeno, alta concentrazione, adulti, con tubo per O2 e due valvole unidirezionali mod. 41060 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione a stella anti-inginocchiamento	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41069	Maschera Non-Rebreathing per ossigeno, alta concentrazione, adulti, senza tubo per O2 e valvola unidirezionale mod. 41069	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41050	Maschera See-Thru allungata per ossigeno, media concentrazione, pediatrica, senza tubo mod. 41050	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41035	Maschera See-Thru per ossigeno, media concentrazione, pediatrica, con tubo per O2 mod. 41035 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41042	Maschera See-Thru allungata per ossigeno, media concentrazione, pediatrica, con tubo per O2 mod. 41042 – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41042P	Maschera per ossigeno, media concentrazione, pediatrica, con tubo per O2	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
	41042P mod. GalaMed Corporation – lunghezza tubo 2,1 mt con sezione stellare antischiacciamento		15,75 €	10,24 €
41063	Maschera Three-In-One polivalente con tubo per O2 a sezione stellare adulti mod. 41063 – lunghezza tubo 2,1 mt a sezione stellare anti-kinking	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41061	Maschera Three-In-One polivalente con tubo per O2 adulti mod. 41061 – lunghezza tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41088	Maschera per ossigenoterapia di Venturi, per adulti, a concentrazione variabile mod. 41088 – lunghezza tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41089	Maschera per ossigenoterapia di Venturi, pediatrica, a concentrazione variabile mod. 41089 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
41098	Maschera per ossigenoterapia di Venturi, per adulti, a concentrazione fissa mod. 41098 Teleflex Medical – lunghezza del tubo 2,1 mt	Teleflex Medical	15,75 €	10,24 €
206/5582	Maschera tracheostomica per aerosol mod. 206/5582 adulti	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
206/5583	Maschera tracheostomica con Set Venturi mod. 206/5583 adulti	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
220/5000	Maschera per aerosol per adulti mod. 220/5000	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
210/5012	Maschera per aerosol pediatrica mod. 210/5012	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
214/5021	Maschera con Set Venturi pediatrica mod. 214/5021	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
221/5001	Maschera ossigenoterapia per adulti mod. 221/5001 – lunghezza tubo 2 mt	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
211/5013	Maschera ossigenoterapia pediatrica mod. 211/5013 – lunghezza tubo 2 mt	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
224/5009	Maschera con Set Venturi adulti mod. 224/5009	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
222/5003	Maschera venturi per ossigenoterapia mod. 222/5003 – adulti 28%ox	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
222/5005	Maschera venturi per ossigenoterapia – adulti 31% ox	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
	Maschera venturi per ossigenoterapia mod. 222/5005 – adulti 35%ox			
222/5006	Maschera venturi per ossigenoterapia mod. 222/5006 – adulti 40%ox	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
224/5043	Maschera con set venturi per ossigenoterapia mod. 224/5043 adulti	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
223/5008	Maschera per aerosol con nebuliz. mod. 223/5008 – adulti 2mt	Covidien LLC	15,75 €	10,24 €
8110-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8110-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8115-0-50 S	Maschera ossigenoterapia adulti mod. 8115-0-50 S – forma allungata senza tubo	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8010-0-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8010-0-50 – forma allungata – sopra le orecchie	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1114-7-50	Maschera per ossigenoterapia per infanti mod. 1114-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1115-0-50	Maschera per ossigenoterapia per infanti mod. 1115-0-50	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1122-7-50	Maschera per ossigenoterapia pediatrica mod. 1122-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1123-0-50	Maschera per ossigenoterapia pediatrica mod. 1123-0-50	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8120-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8120-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8130-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8130-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – non rebreathing e valvola di sicurezza	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8135-0-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8135-0-50 – non rebreathing e valvola di sicurezza	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8140-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8140-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – non rebreathing	Salter Labs	15,75 €	10,24 €

Maschere				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
8145-0-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8145-0-50 – non rebreathing	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8030-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8030-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – posizionamento "sopra le orecchie" – non rebreathing e valvola di sicurezza	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8040-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8040-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – posizionamento "sopra le orecchie" – non rebreathing e senza valvola di sicurezza	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8140-7-50	Maschera per ossigenoterapia per adulti mod. 8140-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – posizionamento "sopra le orecchie" – non rebreathing	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1127-7-50	Maschera per ossigenoterapia pediatrica mod. 1127-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1130-7-50	Maschera per ossigenoterapia pediatrica mod. 1130-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – non rebreathing – valvola di sicurezza	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
1140-7-50	Maschera per ossigenoterapia pediatrica mod. 1140-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – non rebreathing	Salter Labs	15,75 €	10,24 €
8150-7-50	Maschera Venturi per ossigenoterapia per adulti mod. 8150-7-50	Salter Labs	9,60 €	6,24 €
8054-7-50	Maschera Venturi per ossigenoterapia per adulti mod. 8054-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt – con raccogli condensa	Salter Labs	9,90 €	6,44 €
8121-7-50	Maschera Venturi per ossigenoterapia per adulti mod. 8121-7-50 – lunghezza tubo 2,1 mt	Salter Labs	9,90 €	6,44 €
8050-7-50	Kit Venturi per ossigenoterapia per adulti mod. 8050-7-50 Salter Labs – lunghezza tubo 2,1 mt – posizionamento "sopra le orecchie"	Salter Labs	9,90 €	6,44 €
Prolunghe				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
OS/40	Prolunga per ossigenoterapia mod. OS/40 – lunghezza 2 mt (raccordi femmina/femmina universali)	Fiab S.p.A.	2,78 €	1,80 €
OS/41	Prolunga per ossigenoterapia mod. OS/41 – lunghezza 2 mt (raccordi maschio/femmina universali)	Fiab S.p.A.	13,95 €	9,07 €
OS/400	Prolunga per ossigenoterapia mod. OS/400 – lunghezza 5 mt (raccordi femmina/femmina universali)	Fiab S.p.A.	13,95 €	9,07 €
OS/410	Prolunga per ossigenoterapia mod. OS/410 – lunghezza 5 mt (raccordi maschio/femmina universali)	Fiab S.p.A.	13,95 €	9,07 €
1115	Tubo per ossigeno non a sezione stellare mod. 1115 – lunghezza 2,1 mt, non a sezione stellare, liscio internamente	Teleflex Medical	15,90 €	10,34 €
41113	Tubo per ossigeno mod. 41113 – lunghezza 2,1 mt, sezione a stella anti-schiacciamento	Teleflex Medical	15,90 €	10,34 €
41118	Tubo per ossigeno a sezione stellare mod. 41118 – lunghezza 4,2 mt, sezione a stella anti-schiacciamento	Teleflex Medical	15,90 €	10,34 €
41119	Tubo per ossigeno a sezione stellare mod. 41119 – lunghezza 7,6 mt, sezione a stella anti-schiacciamento	Teleflex Medical	15,90 €	10,34 €
41925	Tubo per ossigeno non a sezione stellare mod. 41925 – lunghezza 2,1 mt, non a sezione stella, liscio internamente	Teleflex Medical	15,90 €	10,34 €
1174010	Tubo multi canale per ossigenoterapia senza PVC mod. 1174010 – lunghezza del tubo 2,1 mt	Intersurgical Ltd	15,00 €	9,75 €
1174007	Tubo per ossigenoterapia mod. 1174007 – lunghezza tubo 10 mt	Intersurgical Ltd	15,00 €	9,75 €
1174 - 1174003 - 1175	Tubo per ossigenoterapia mod. 1174/1174003/1175 – lunghezza del tubo 1,8 mt (cod. 1174) – 2,1 mt (cod. 1174003) – 4 mt (cod. 1175)	Intersurgical Ltd	15,00 €	9,75 €
251/5028	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 251/5028 – lunghezza tubo 2 mt	Covidien LLC	14,25 €	9,26 €
251/5494	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 251/5494 Covidien llc – lunghezza tubo 5 mt	Covidien LLC	14,25 €	9,26 €
251/30520	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 251/30520 – lunghezza tubo 6 mt	Covidien LLC	14,25 €	9,26 €
251/30514	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 251/30514 – lunghezza tubo antischiacciamento 10 mt	Covidien LLC	14,25 €	9,26 €
2009-9-50/2010-10-50/2014-14-50	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 2009-9-50/2010-10-50/2014-14-50 – lunghezza tubo 2,74 / 3 / 4,26 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2015-15-50/2020-20-25/2021-21-25	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 2015-15-50/2020-20-25/2021-21-25 – lunghezza tubo 4,57 / 6,01 / 6,40 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2025-25-25 / 2030-30-20 / 2035-35-20	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 2025-25-25 / 2030-30-20 / 2035-35-20 – lunghezza tubo 7,62 / 9,14 / 10,66 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2040-40-20 / 2050-50-20 / 2100-100-10	Tubo per ossigeno antischiacciamento mod. 2040-40-20 / 2050-50-20 / 2100-100-10 – lunghezza tubo 12,19 / 15,24 / 30,48 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2503-7-50 / 2509-9-50 / 2514-14-50	Tubo per ossigeno ad anima liscia mod. 2503-7-50 / 2509-9-50 / 2514-14-50 – lunghezza tubo 2,1 / 2,74 / 4,26 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2521-21-25 / 2525-25-25 / 2530-30-20	Tubo per ossigeno ad anima liscia mod. 2521-21-25 / 2525-25-25 / 2530-30-20 – lunghezza tubo 6,4 / 7,62 / 9,14 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2540-40-20 / 2550-50-20	Tubo per ossigeno ad anima liscia mod. 2540-40-20 / 2550-50-20 – lunghezza tubo 12,19 / 15,24 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2002g-7-50 / 2010g-10-50 / 2014g-14-50	Tubo per ossigeno antischiacciamento verde mod. 2002g-7-50 / 2010g-10-50 / 2014g-14-50 – lunghezza tubo 2,1 / 3 / 4,26 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2015g-15-50 / 2020g-20-25 / 2021g-21-25	Tubo per ossigeno antischiacciamento verde mod. 2015g-15-50 / 2020g-20-25 / 2021g-21-25 – lunghezza tubo 4,57 / 6,01 / 6,40 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €

Prolunghe				
CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	PREZZO DI LISTINO	PREZZO SCONTATO
2025g-25-25 / 2035g-35-20 / 2040g-40-20	Tubo per ossigeno antischiacciamento verde mod. 2025g-25-25 / 2035g-35-20 / 2040g-40-20 – lunghezza tubo 7,62 / 10,66 / 12,19 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €
2050g-50-20	Tubo per ossigeno antischiacciamento verde mod. 2050g-50-20 – lunghezza tubo 15,24 mt	Salter Labs	13,13 €	8,53 €

Lotti 2 e 5	Listino Servizio Opzionale Telemonitoraggio Domiciliare	
Pacchetto	Importo (paziente/mese) IVA esclusa	
	LOTTO 2	LOTTO 5
A - Terminale mobile + pulsossimetro	66,00 €	55,50 €
B - Terminale mobile + pulsossimetro + termometro	75,00 €	60,00 €
C - Terminale mobile + pulsossimetro +sfigmomanometro	117,00 €	112,50 €
D - Terminale mobile + pulsossimetro + termometro + +sfigmomanometro	165,00 €	159,00 €